

Revoca patente, sentenza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna

Durata del fermo, il Tar è muto

Competenza in caso di contenzioso al giudice ordinario

DI STEFANO MANZELLI

Il periodo di fermo obbligato per il conducente incappato nel reato di guida alterata lo dispone il giudice mentre il prefetto lo formalizza al trasgressore senza discrezionalità. Per questo motivo la competenza in caso di contenzioso sul periodo di inibizione alla guida spetta al giudice ordinario. Lo ha stabilito il Tar Emilia-Romagna, sez. I, con la sentenza n. 500 del 6 maggio 2016. La legge 120/2010 ha inasprito le conseguenze della guida alterata dall'alcol e dalla droga prevedendo la revoca per tre anni per i conducenti più negligenti. È il caso per esempio degli autotrasportatori professionali trovati gravemente alterati dall'alcol o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Oppure più semplicemente di chiunque provochi un incidente con una quantità elevata di alcol nel sangue o sotto l'effetto di droghe. L'indicazione letterale dell'art. 219/3-ter cds però ha aperto dubbi sulla data di con-

A piedi massimo per tre anni dal sinistro

Chi subisce il ritiro della patente a seguito di un grave sinistro stradale e poi la revoca del titolo può presentare domanda per il conseguimento di una nuova licenza di guida decorsi tre anni dalla data dell'incidente. Non deve cioè attendere un ulteriore triennio dall'irrevocabilità della sentenza di condanna. Lo ha chiarito il Tar Veneto, sez. III, con sentenza 393 del 15/4/2016. La riforma stradale introdotta con la legge 120/2010 ha inasprito le conseguenze della guida alterata prevedendo all'interno degli artt. 186, 186-bis e 187 del codice la revoca per tre anni per i conducenti più negligenti. È il caso per esempio degli autotrasportatori professionali trovati gravemente alterati dall'alcol o sotto l'influenza di droga. Oppure più semplicemente di chiunque provochi un incidente con una quantità elevata di alcol nel sangue o sotto l'effetto di stupefacenti. L'indicazione letterale dell'art. 219/3-ter cds però ha aperto dubbi sulla data di concreta applicazione della revoca. Specifica infatti letteralmente questo articolato che quando la revoca della licenza è disposta a seguito

delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Per questo motivo il ministero dei trasporti ha richiesto un parere all'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale il quale ha specificato che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l'organo di vigilanza contesta l'infrazione. A parere del Tar questa interpretazione non è corretta. Come evidenziato anche dall'ufficio del massimario della Cassazione se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 è stata disposta la revoca della patente, il condannato non potrà conseguire una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna.

Stefano Manzelli

creta applicazione della misura inibitoria. Specifica infatti questo articolato che quando la

revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187,

non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla

data di accertamento del reato. Ovvero con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale. Recenti pronunce giurisprudenziali però sostengono il contrario. Cioè che il triennio di guida vietata decorre dalla data di accertamento dell'infrazione. E in ogni caso tra sospensione cautelare e revoca non si può andare oltre al triennio di fermo complessivo. Nel caso esaminato dal collegio un automobilista dopo oltre quattro anni dal sinistro si è visto rigettare la richiesta di ammissione all'esame di scuola guida. Contro questa decisione, supportata dall'atto di revoca triennale della prefettura, disposto a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, l'interessato ha proposto censure ma il collegio ha dichiarato la propria incompetenza. Siccome la controversia si incentra sulla durata dell'inibizione alla guida disposta dal prefetto senza discrezionalità a seguito della sentenza di condanna, spetterà al giudice ordinario decidere.